

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N.67

Data: 07.06.2018

OGGETTO: Integrazione delibera di Giunta Comunale n.50 del 19.05.2018 di conferimento incarico all'Avv. Antonio Le Pera per proporre reclamo al TAR Calabria di Catanzaro anche alle operazioni del Commissario ad acta del 30.05.2018 nel giudizio n.462/2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette , del mese di giugno, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 8,30. Risultano presenti i signori:

| NOMINATIVO | CARICA | PRESENTE |
|----------------------|---------------|--------------|
| TARSITANO GIULIO | Sindaco | SI |
| GIGLIO RAFFAELE | Vicesindaco | SI |
| TARSITANO ANNA MARIA | Assessore | SI |
| ALOIA CRISTINA | Assessore | SI |
| AMENDOLA ORESTE | Assessore | SI |
| IN CARICA N. 5 | PRESENTI N. 5 | ASSENTI N.== |

Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Capo , Dott. Ferdinando PIRRI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, a seguito sentenza n.151 del 7.2.2017,n.151 del TAR Calabria di Catanzaro,I sezione, recante annullamento di acquisizione ex art.42 bis DPR 327/2001 dell'area su cui sorge fabbricato di proprietà dell'ASP di Cosenza, concesso a titolo di comodato il 30.4.2003

dall'Azienda Sanitaria al Comune di Fagnano Castello, con successiva sentenza n.149 del 2018 nel ricorso n.462/2017 R.G., depositata il 18.1.2018,lo stesso TAR Calabria, per dare ottemperanza alla sentenza n.151/2017,ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza,o suo funzionario delegato;

Rilevato che con la richiamata sentenza n.462 del 2017 il TAR Calabria di Catanzaro,pur non essendo statuita nella parte dispositiva della sentenza n.151/2017 alcuna restituzione del terreno,ha disposto la restituzione al Sig.Nudi Giuseppe dello stesso su cui sorge il fabbricato di proprietà dell'ASP di Cosenza, senza procedere alla sua restituzione in pristino;

Rilevato altresì che il Comune di Fagnano Castello ha appellato davanti al Consiglio di Stato sia la sentenza n.151/2017,che quella n.149/2018 di nomina del Commissario ad acta per la restituzione del terreno e che quest'ultimo appello è iscritto al n.1501/2018 R.G.;

Considerato che la dott.ssa Maria Gabriella Sicilia,incaricata dal Prefetto di Cosenza con provvedimento n.14703/13.4/Gab.,ha proceduto a redigere verbale n.2 del 15.05.2018 con la quale ha unilateralmente integrato lo stato di consistenza dell'area da restituire, redatto dall'ing.Catia Pantalena-Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Fagnano Castello, estendendolo al fabbricato ivi esistente, nonostante espressamente escluso dall'esecuzione dalla sentenza n.462/2018,che si limita alla restituzione del solo terreno;

Considerato altresì che ha disposto lo sgombero del fabbricato,occupato attualmente dal Sig.Perrone Claudio in quanto sub comodatario in forza di contratto stipulato in esecuzione della deliberazione del C.C. n.10 del 2.4.2014,mai impugnata,quindi ben prima della sentenza n.151/2017 con la quale il TAR ha annullato la sola procedura sanante dell'occupazione del terreno,ma non gli atti amministrativi adottati dal Comune di Fagnano Castello in relazione all'immobile ivi esistente,detenuto dallo stesso Ente in comodato dal lontano 30.4.2003;

Ritenuto che il Commissario ad acta abbia esorbitato dai suoi poteri ordinando lo sgombero del locale ed ordinando al sub comodatario Perrone Claudio,avente causa dal Comune di Fagnano Castello,la consegna delle chiavi del fabbricato al Sig.Nudi Giuseppe,al quale doveva essere rilasciato solo il terreno,anche per la non applicabilità del disposto dell'art.934 codice civile,per come invano fatto rilevare con nota del Sindaco del 15.5.2018,prot.n.1897,allegata al verbale di immissione in possesso del Commissario ad acta;

Ritenuto altresì che nella declaratoria di cui alla sentenza n.149/2018 (il Commissario ad acta riporta per errore il n.142/2018) di inefficacia ex art.114 comma 4,lett.c) c.p.a. non possano rientrare gli atti amministrativi emanati prima della sentenza del TAR n.151/2017,nel cui giudizio non sono stati convenuti né l'ASP di Cosenza,né il Sig.Perrone Claudio, tra cui la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 2.4.2014 ed il relativo contratto di sub comodato tra Comune di Fagnano Castello e Perrone Claudio;

Considerato,quindi,che non applicandosi il principio dell'accessione di cui all'art.934 c.c. e,comunque,non avendo Nudi Giuseppe alcun rapporto giuridico con il fabbricato ivi esistente,realizzato negli anni 70 ed al quale mai il Nudi se ne è interessato, tanto che la decisione del comodatario Comune di Fagnano Castello di concederlo al privato, a titolo di sub comodato, è stata dettata dall'esigenza di evitarne il crollo,quindi,tutelando la pubblica incolumità,per come chiaramente si evidenzia nella deliberazione del C.C. n.10 del 2.4.2014 (mai impugnata né dal Nudi,né da altri),il predetto Sig.Nudi Giuseppe non ha alcuna legittimazione ad essere immesso nel possesso del fabbricato,cosa che avverrebbe consegnadogli le chiavi e quindi,sottraendolo al proprietario (ASP),al comodatario (Comune di Fagnano Castello) ed al sub comodatario (Perrone Claudio),che l'ha messo in sicurezza e

ristrutturato a spese proprie e che ha ne ha diritto,quindi,di goderne,pena l'indebito arricchimento della Pubblica Amministrazione prima,e del Nudi,dopo,se dovesse essere immesso nel possesso;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 19.05.2018 con la quale si conferiva incarico , all'Avvocato Antonio Le Pera ,con studio legale in Cosenza Viale Mancini, 251/A, del Foro di Cosenza,per proporre immediato reclamo davanti al TAR Calabria di Catanzaro avverso il provvedimento del Commissario ad acta di immissione nel possesso del Sig.Nudi Giuseppe del fabbricato che sorge sul terreno oggetto dell'ordine di ottemperanza e di tutti gli atti successivi e/o connessi;

Preso atto che il commissario ad acta dott.ssa Maria Gabriella Sicilia,incaricata dal Prefetto di Cosenza con provvedimento n.14703/13.4/Gab.,ha unilateralmente redatto, in data 30.05.2018 , verbale n.3 con il quale ha proceduto all'immissione nel possesso esclusivo del terreno identificato con i seguenti dati catastali: partita 966, foglio n.7, particella 277 , in favore del Sig. Nudi Giuseppe che espressamente lo ha accettato;

Considerato, altresì, che con il medesimo verbale n. 3 del 30.05.2018 lo stesso commissario ad acta procedeva alla consegna delle chiavi della struttura "ex-saub", che insiste sul terreno oggetto di immissione in possesso al Sig. Nudi Giuseppe , attribuendogli la custodia della stessa;

Ritenuto, pertanto, di dover proporre immediato reclamo davanti al TAR Calabria di Catanzaro anche avverso il provvedimento del Commissario ad acta verbale n. 3 del 30.05.2018;

Ravvisata la necessità di integrare l'incarico già conferito all'Avvocato Antonio Le Pera , giusta delibera di Giunta Comunale del 19.05.2018 , il quale difende le ragioni del Comune di Fagnano Castello nella vicenda in esame in tutti i vari stati e che,quindi,ben ne conosce ogni aspetto giuridico;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del T.U. n°267/00 e s.m.i dai responsabili dei servizi;

Ritenuta la propria competenza ex art.48 del T.U.n°267/00 e s.m.i;

VISTO il T.U.n°267/00 e s.m.i.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo;

Di integrare l'incarico conferito con atto di Giunta Comunale n. 50 del 19.05.2018 , all'Avvocato Antonio Le Pera ,con studio legale in Cosenza Viale Mancini, 251/A, del Foro di Cosenza, affinché provveda a proporre immediato reclamo davanti al TAR Calabria di Catanzaro anche avverso il provvedimento del Commissario ad acta verbale n. 3 del

30.05.2018 con il quale è stata disposta l'immissione nel possesso esclusivo del terreno de qua in favore del Sig. Nudi Giuseppe, nominando lo stesso custode della struttura ex-saub che insiste sul medesimo fondo;

Di dare atto che con la presente delibera viene autorizzato il Sindaco pro-tempore a conferire il relativo mandato;

Di autorizzare, altresì, il Sindaco agli eventuali altri atti opportuni a far valere eventuali abusi, tra cui denuncia penale contro i responsabili;

Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.